



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2772 del 2019, proposto da

, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Papa e Attilio Bartolotta,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, Questura Palermo, in  
persona del Questore *pro tempore*, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

***per l'annullamento***

*previa sospensione cautelare dell'efficacia, e contestuale ordine di riesame, del  
provvedimento cat. A.12/2019 Cont. Cit., prot. 0229476, emesso dal Questore di  
Palermo in data 27 settembre 2019, e comunicato a mezzo pec all'Avv. Attilio  
Bartolotta in data 7 ottobre 2019, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di  
rinnovo del permesso di soggiorno per residenza elettiva del ricorrente, nonchè di*

*ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla parte ricorrente.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2020 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che:

- il ricorrente, cittadino turco, ha impugnato il provvedimento in oggetto con cui gli è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per “residenza elettiva”;
- l'amministrazione resistente ha denegato tale permesso giacché, a suo dire, l'art. 11, comma 1, c-quater del d.P.R. n. 394/1999 ne consentirebbe il rilascio solo allo straniero titolare di un reddito percepito in Italia;
- l'amministrazione resistente si è costituita in giudizio con una memoria di mera forma;
- all'udienza camerale del 13 gennaio 2020, previo avviso di definizione della causa ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il Collegio ha posto la causa in decisione;
- il ricorso è fondato, giacché, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, nella fattispecie che ci occupa, deve trovare applicazione il decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850, e, segnatamente il paragrafo 13 dell'allegato A secondo cui: *“Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa.*

*A tal fine, lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro. Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell'interno del 1 marzo 2000, recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato, dovranno provenire dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.*

*Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi”;*

- come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa la su-citata disciplina «ha sostanzialmente ridefinito l'istituto della “residenza elettiva”, non prevedendo più alcun riferimento alla titolarità di una “pensione”, ma solo alla suscettibilità di “mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa”» (Cfr. T.A.R., Toscana, 5 marzo 2013, n. 354, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I *ter*, 6 giugno 2018, n. 6269);

- in definitiva, pertanto l'istanza presentata dal ricorrente doveva essere esaminata alla luce della citata previsione dell'Allegato A, par. 13 del d.m. 11 maggio 2011, n. 850 e non ai sensi dell'art. 11, comma 1, c-quater del d.P.R. n. 394/1999 così come effettuato dall'amministrazione resistente;

- il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l'annullamento dell'atto impugnato;

- la novità delle questioni trattate permette la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Calogero Commandatore**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.